




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

A.C. 4444

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo

*(Conversione in legge del DL 50/2017)*

Emendamenti del Governo 3.52, 3.53, 9.029, 14.11, 22.021,  
24.4, 27.93, 34.014, 43.039, 46.055, 46.056, 50.5, 52.029,  
57.31, 57.32, 60.068, 60.069 e 60.070

N. 537 – 26 maggio 2017



# Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

## Verifica delle quantificazioni

A.C. 4444

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo

*(Conversione in legge del DL 50/2017)*

Emendamenti del Governo 3.52, 3.53, 9.029, 14.11, 22.021, 24.4, 27.93, 34.014, 43.039, 46.055, 46.056, 50.5, 52.029, 57.31, 57.32, 60.068, 60.069 e 60.070

N. 537 – 26 maggio 2017

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

---

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

# INDICE

|  |              |
|--|--------------|
| <b>PREMESSA .....</b>  | <b>- 3 -</b> |
| <b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .....</b>  | <b>- 3 -</b> |
| EMENDAMENTO 3.52 .....   | - 3 -        |
| NORME IN FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLE STRAGI DI TALE MATRICE .....  | - 3 -        |
| EMENDAMENTO 3.53 .....   | - 4 -        |
| MISURE IN MATERIA DI POLITICHE AGRICOLE .....  | - 4 -        |
| EMENDAMENTO 9.029 .....  | - 6 -        |
| COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO .....   | - 6 -        |
| EMENDAMENTO 14.11 .....  | - 7 -        |
| FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE .....  | - 7 -        |
| EMENDAMENTO 22.021 .....   | - 9 -        |
| ORGANICI DI FATTO .....  | - 9 -        |
| EMENDAMENTO 24.4 .....   | - 17 -       |
| PROROGA DI TERMINI RECATI DAL DECRETO LEGISLATIVO 6 MAGGIO 2011, N. 68 .....   | - 17 -       |
| EMENDAMENTO 27.93 .....  | - 18 -       |
| CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA REGIONE UMBRIA .....   | - 18 -       |
| EMENDAMENTO 34.014 .....   | - 18 -       |
| PROGRAMMA OPERATIVO STRAORDINARIO DELLA REGIONE MOLISE .....   | - 18 -       |
| EMENDAMENTO 43.039 .....   | - 20 -       |
| SEMPLIFICAZIONE OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER CONTRIBUENTI COINVOLTI IN EVENTI SISMICI REGISTRATI DAL 24 AGOSTO 2016 ..... | - 20 -       |
| EMENDAMENTO 46.055 .....   | - 20 -       |
| ANTICIPAZIONI DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER L'EMERGENZA TERREMOTO .....   | - 20 -       |
| EMENDAMENTO 46.056 .....   | - 21 -       |
| RAFFORZAMENTO DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DEL VERTICE G7 .....   | - 21 -       |
| EMENDAMENTO 50.5 .....   | - 25 -       |
| MISURE URGENTI PER ASSICURARE IL SERVIZIO SVOLTO DA ALITALIA S.P.A. ....   | - 25 -       |

|  |        |
|--|--------|
| EMENDAMENTO 52.029 .....   | - 31 - |
| SICUREZZA ANTISISMICA DELLE AUTOSTRADE A24 E A25 .....                                 | - 31 - |
| EMENDAMENTO 57.31 .....  | - 33 - |
| INTERVENTI PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0 .....   | - 33 - |
| EMENDAMENTO 57.32 .....  | - 33 - |
| DURATA REGIME AGEVOLATIVO <i>START UP INNOVATIVE</i> .....                             | - 33 - |
| EMENDAMENTO 60.068 .....   | - 34 - |
| FONDO PER IL CREDITO ALLE AZIENDE VITTIME DI MANCATI PAGAMENTI.....                    | - 34 - |
| EMENDAMENTO 60.069 .....   | - 35 - |
| DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE PER PROGETTI DENOMINATI <i>SOCIAL INNOVATION</i> ..... | - 35 - |
| EMENDAMENTO 60.070 .....   | - 35 - |
| PROCEDURE ASSUNZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.....                       | - 35 - |

## PREMESSA

Nel corso dell'esame in sede referente dell'AC 4444 (decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), nella seduta del 24 maggio 2017 presso la V Commissione sono stati presentati alcuni emendamenti del Governo<sup>1</sup>, corredati di relazioni tecniche, positivamente verificate dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Si esaminano di seguito, per i profili di quantificazione, le proposte che presentano profili di carattere finanziario, alla luce delle indicazioni delle rispettive relazioni tecniche.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### **Emendamento 3.52**

#### **Norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice**

**Normativa vigente.** L' articolo 3, comma 1, della legge n. 206/2004 (Norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice) ha disposto che a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, sia riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. Il successivo comma 1-ter prevede che detti benefici spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico.

Inoltre l'articolo 8 della legge n. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) ha previsto l'istituzione presso i servizi per il collocamento di un elenco dei disabili che risultano disoccupati. Il successivo articolo 18, comma 2, ha determinato in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti.

---

<sup>1</sup> Proposte emendative del Governo 3.52, 3.53, 9.029, 14.11, 14.12, 22.021, 24.4, 25.43, 25.44, 27.93, 34.014, 37.14, 40.021, 43.039, 46.054, 46.055, 46.056, 49.38, 50.5, 52.027, 52.028, 52.029, 57.31, 57.32, 57.055, 60.068, 60.069, 60.070, 62.35, 64.13 e 64.020.

**L'emendamento** prevede la possibilità per il coniuge e i figli dell'invalido di ottenere l'iscrizione negli elenchi dei disabili che risultano disoccupati istituiti presso i servizi per il collocamento.

**La relazione tecnica** afferma che le norme non introducono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limitano ad estendere la platea dei soggetti destinatari delle disposizioni sul collocamento obbligatorio delle vittime del terrorismo e non incidono sulla percentuale della quota di collocamento obbligatorio prevista dalla normativa vigente, anche con riferimento alle assunzioni per chiamata diretta presso di datori di lavoro pubblici.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione in considerazione del fatto che le norme estendono al coniuge e ai figli dell'invalido la possibilità di ottenere l'iscrizione negli elenchi dei disabili che risultano disoccupati, istituiti presso i servizi per il collocamento, senza modificare le quote di collocamento obbligatorio previste dalla normativa vigente a carico dei datori di lavoro pubblici e privati.

### **Emendamento 3.53**

#### **Misure in materia di politiche agricole**

**L'emendamento** prevede che i rapporti passivi tra lo Stato e la Federazione italiana consorzi agrari, inerenti le attività svolte per conto e nell'interesse dello Stato in regime di separazione contabile ed afferenti le gestioni separate, di cui agli articoli 2, comma 2, n. 8 e 3 del D. Lgs. 1235/1948, al D. Lgs. 169/1948 e alla L. 1294/1957 siano estinti con compensazione delle rispettive posizioni attive e passive in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Conseguentemente, alla stessa data cessa la gestione commissariale e gli eventuali residui attivi sono versati in conto entrate del bilancio dello Stato per essere assegnati al Fondo di cui al successivo comma 4-ter (comma 4-bis).

Le disposizioni prevedono altresì che, al fine di favorire la ristrutturazione dei debiti contratti dai consorzi agrari in amministrazione ordinaria nei confronti del sistema creditizio, sia istituito presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) un Fondo con una dotazione iniziale pari a 40 milioni di euro per l'anno 2018. Il Fondo è destinato, compatibilmente con la normativa europea, anche alla riduzione degli interessi passivi relativi alle operazioni di ristrutturazione. Ai conseguenti oneri, pari a 40

milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili<sup>2</sup> (comma 4-ter).

**La relazione tecnica** afferma che il comma 4-*bis* è volto a porre fine a un'attività che Federconsorzi ha svolto nel dopoguerra per conto dello Stato, nell'ambito dell'approvvigionamento dei prodotti agricoli. Per tali attività le disposizioni prevedevano una gestione separata del patrimonio di Federconsorzi, soggetta a rendiconti da rendere al ministero vigilante (articolo 5 della L. 1294/1957). In base alla stessa legge "la differenza attiva tra il ricavato delle vendite delle merci e le spese sostenute fino alla consegna ai terzi deve essere versata dall'Ente gestore allo Stato. Ove risulti una differenza passiva il relativo onere è assunto a carico dello Stato" (articolo 7, secondo e terzo comma, della L. 1294/1957).

La mancanza di interventi da parte del legislatore ha dato luogo a molti (onerosi) contenziosi, iniziati alla fine degli anni Ottanta, di cui diversi ancora pendenti. Considerato che il risultato della gestione separata grava comunque (sia in positivo che in negativo) sul bilancio statale, la RT afferma che si è ritenuto di prevedere una compensazione delle rispettive poste attive e passive, con un risultato sostanzialmente neutro per la finanza pubblica. Infatti, eventuali oneri che dovessero emergere dalla gestione separata, sono già a carico dello Stato in base alla legislazione vigente. Per contro, la semplificazione contabile produrrà il vantaggio di porre fine sia all'onerosa attività di rendicontazione delle rispettive gestioni, sia il contenzioso ancora pendente tra Federconsorzi e Stato. Ulteriori risparmi deriveranno dalla definitiva chiusura della gestione commissariale.

La RT afferma inoltre che dall'attuazione del comma 4-*bis* non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Per quanto riguarda il comma 4-*ter*, la RT nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

**In merito ai profili di quantificazione**, con riferimento al comma 4-*bis*, si prende atto di quanto affermato nella RT circa la sostanziale neutralità della compensazione delle rispettive poste attive e passive esistenti tra Federconsorzi e lo Stato in ragione del fatto che gli eventuali oneri, che dovessero emergere dalla gestione separata, sono già a carico dello Stato in base alla legislazione vigente. Ciò premesso, si rileva l'opportunità di acquisire elementi di valutazione volti a definire la situazione contabile attualmente esistente. In particolare, andrebbe chiarito se per effetto delle compensazioni previste possano

---

<sup>2</sup> Di cui all'articolo 1, comma 200, della L. 190/2014.

determinarsi esigenze di spesa non computate ai fini delle previsioni tendenziali. Andrebbe inoltre chiarito se siano configurabili effetti sul debito.

In proposito, si evidenzia, per quanto attiene al comma 4-*ter*, che le disposizioni istituiscono presso l'ISMEA un Fondo per la ristrutturazione dei debiti contratti dai consorzi agrari nei confronti del sistema creditizio: poiché la norma prevede una "dotazione iniziale" del fondo per 40 milioni, andrebbero precisate le relative ulteriori fonti di finanziamento e la possibile proiezione temporale delle stesse, confermando che l'impegno per la finanza pubblica è comunque limitato alla somma stanziata dalla proposta in esame. Andrebbe altresì confermato che il Fondo per le esigenze indifferibili, la cui riduzione è utilizzata a copertura dell'istituzione del nuovo Fondo, presenti le necessarie disponibilità senza compromettere lo svolgimento di programmi già previsti a valere sulle medesime risorse.

#### **Emendamento 9.029**

##### **Compensazione somme iscritte a ruolo**

**Normativa vigente** L'art. 12, comma 7-*bis*, del DL n. 145/2013 stabilisce che, per l'anno 2014, le cartelle esattoriali possono essere compensate con i crediti certificati - vantati nei confronti della PA per somministrazione, forniture, appalti e servizi anche professionali - non prescritti, certi, liquidi ed esigibili. La compensazione è ammessa qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Per le modalità applicative si rinvia ad un DM da emanare nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. L'emendamento che ha introdotto il comma in esame non era accompagnato da relazione tecnica. Anche alle successive proroghe per gli anni 2015 e 2016<sup>3</sup> non sono stati ascritti effetti finanziari.

**L'emendamento** estende al 2017 la possibilità di compensare i crediti certificati vantati nei confronti della PA con i debiti delle cartelle esattoriali, secondo le modalità previste per gli anni 2014, 2015 e 2016 dall'articolo 12, comma 7-*bis*, del DL 145/2013.

**La relazione tecnica** afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

**Al riguardo**, non si formulano osservazioni tenuto conto che né alla norma originaria né alle successive proroghe sono stati ascritti effetti finanziari e che la compensazione è subordinata

---

<sup>3</sup> Le proroghe sono disposte, rispettivamente, dall'art. 1, co. 19, della legge n. 190/2014 e dall'art. 1, co. 129, della legge n. 208/2015.

all'adozione di un decreto che deve individuare modalità di attuazione tali da assicurare gli equilibri di finanza pubblica.

Sarebbe in ogni caso utile una conferma, anche alla luce dell'esperienza applicativa riferita alle precedenti, analoghe disposizioni, che il meccanismo di compensazione previsto non sia suscettibile di dare luogo a flussi di cassa non coincidenti, per importi e tempi di definizione, con quelli già inclusi nelle previsioni tendenziali e non incida quindi sui saldi di finanza pubblica.

#### **Emendamento 14.11**

##### **Fondo di solidarietà comunale**

**Normativa vigente** La legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto (commi da 21 a 24), tra l'altro, l'esenzione dall'IMU dei cd "imbullonati". L'onere stimato dalla relazione tecnica è indicato in misura pari a 530 milioni annui, di cui 375 milioni come quota Stato e 155 milioni di spettanza dei Comuni. A titolo di compensazione del minor gettito, il comma 24 attribuisce ai comuni un contributo pari a 155 milioni di euro.

La legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) stabilisce che, a decorrere dal 2017, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è fissata in 6.197.184.364,87 euro (comma 448). Il comma 449 stabilisce i criteri di ripartizione del Fondo e definisce l'ammontare di quote dello stesso da destinare ai Comuni in funzione di specifiche ipotesi o requisiti.

**L'emendamento** modifica il comma 448 della legge di bilancio 2017 al fine di incrementare di 11 milioni di euro annui, a decorrere dal 2018, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale (lettera *a*)).

Inoltre, la proposta interviene sulla lettera *b*) del comma 449 della legge di bilancio 2017 al fine di ridurre da 80 a 66 milioni la quota volta a garantire a ciascun comune l'equivalente del gettito TASI relativo all'abitazione principale, nei casi in cui il gettito effettivo sia inferiore a quello stimato ad aliquota base. Viene altresì prevista una nuova quota del Fondo da attribuire ai Comuni (in base a diversi criteri per le annualità 2018-2021 e a decorrere dal 2022) il cui ammontare è indicato nel limite massimo di 25 milioni di euro annui (lettera *b*)).

Per la copertura degli oneri derivanti dall'incremento, di 11 milioni a decorrere dal 2018, della dotazione del Fondo di cui alla lettera *a*), è prevista la riduzione (da 155 a 144 milioni) del contributo riconosciuto ai Comuni dal comma 24 della legge di stabilità 2016 per compensare la perdita di gettito IMU conseguente alla esenzione dall'imposta dei cd "imbullonati" (lettera *c*) cpv 1-*bis*).

Le disposizioni si applicano a decorrere dal 2018 (lettera *c*) cpv 1-*ter*).

**La relazione tecnica** afferma che, sulla base dei primi dati provvisori riguardanti il contributo 2017, da definire in sede di Conferenza Stato città e autonomie locali, l'importo di cui al comma 24 della legge di stabilità 2016 può essere indicato in 144 milioni.

Per quanto attiene alla riduzione da 80 a 66 milioni di euro della quota parte del Fondo destinata alla compensazione del minor gettito TASI sull'abitazione principale, rispetto a quello stimato, la RT afferma che la disposizione non determina effetti finanziari negativi in quanto si tratta di risorse già ricomprese nella dotazione originaria del fondo di solidarietà comunale ed eccedenti la necessità di ristoro del gettito TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota base.

**Al riguardo**, si ricorda preliminarmente che l'articolo 14 del decreto legge in esame (cui si riferisce l'emendamento) utilizza, per il solo anno 2017, la quota di cui alla lettera *b*) del comma 449 della legge di bilancio 2017 non distribuita (indicata "nel limite di 14 milioni di euro") e la quota di contributo di cui al comma 24 della legge di stabilità 2016 non distribuito (indicato "nel limite di 11 milioni di euro"). A tali previsioni la relazione tecnica non attribuisce effetti finanziari.

Tanto premesso, si segnala che l'emendamento in esame utilizza, a regime dal 2018, le medesime risorse riducendo da 155 milioni a 144 milioni il contributo riconosciuto ai comuni per l'esenzione IMU dei cd "imbullonati" e da 80 a 66 milioni la quota parte del Fondo riservata alla compensazione della effettiva perdita di gettito TASI sull'abitazione principale che potrebbe risultare superiore a quella stimata (calcolata ad aliquota di base). In proposito, andrebbe confermata la prudenzialità delle predette riduzioni – in particolare di quella di 11 milioni utilizzata a copertura dell'onere derivante dell'incremento del Fondo di solidarietà – tenuto conto che le eccedenze segnalate dalla relazione tecnica allegata all'emendamento in esame sono espressamente basate sui "primi dati provvisori riguardanti il contributo 2017".

## Emendamento 22.021

### Organici di fatto

**La proposta emendativa** incrementa il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge n. 232/2016, nei seguenti termini (comma 1):

- di euro 40.700.000 per l'anno 2017;
- di euro 132.100.000 per il 2018;
- di euro 131.600.000 per il 2019;
- di euro 133.800.000 per l'anno 2020;
- di euro 136.700.000 per l'anno 2021;
- di euro 140.500.000 per l'anno 2022;
- di euro 145.800.000 per il 2023;
- di euro 153.900.000 per l'anno 2024;
- di euro 166.400.000 per l'anno 2025;
- di euro 184.700.000 a decorrere dall'anno 2026.

Il comma 366 sopra richiamato prevede l'istituzione di un Fondo, con una autonoma dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2017 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 201, della legge n. 107/2015.

Ai relativi oneri si provvede:

- a) quanto a euro 40.700.000 di euro per l'anno 2017, mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232/2016, come ripartite con il D.P.C.M. del 27 febbraio 2017;
- b) quanto a euro 132.100.000 per l'anno 2018, euro 70.984.407 per l'anno 2019, euro 60.681.407 per l'anno 2020, euro 80.514.407 per l'anno 2021, euro 107.488.407 per l'anno 2022, euro 60.497.407 per l'anno 2023, euro 59.213.407 per l'anno 2024, euro 44.881.407 per l'anno 2025, euro 41.849.407 per l'anno 2026, euro 8.036.407 annui a decorrere dall'anno 2027 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202 della legge n. 107/2015;
- c) quanto a euro 20.599.593 per l'anno 2019, euro 27.668.593 per l'anno 2020, euro 15.450.732 per l'anno 2021, euro 14.561.593 per l'anno 2022, euro 32.953.902 per l'anno 2023, euro 34.237.153 per l'anno 2024, euro 40.569.038 per l'anno 2025, euro 43.601.921 per l'anno 2026, euro 77.414.921 annui a decorrere dall'anno 2027 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del D.L. 282/2004;
- d) quanto a euro 40.016.000 per l'anno 2019, euro 45.450.000 per l'anno 2020, euro 37.936.000 per l'anno 2021, euro 18.450.000 per l'anno 2022, euro 40.450.000 per l'anno 2023, euro 40.450.000 per l'anno 2024, euro 48.450.000 annui a decorrere

dall'anno 2025, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014;

- e) quanto a euro 2.798.861 per l'anno 2021, euro 11.898.691 per l'anno 2023, euro 19.999.440 per l'anno 2024, euro 32,499.555 per l'anno 2025 ed euro 50.798.672 annui a decorrere dall'anno 2026, in termini di solo saldo netto da finanziare, mediante riduzione delle somme iscritte nella Missione "Politiche economico – finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", Programma “Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine, al comma 3 si prevede che, a partire dall'anno scolastico 2018/2019, entro il 15 settembre di ciascun anno, una quota degli eventuali risparmi di spesa determinati dalla eventuale riduzione del numero effettivo di posti di supplenza fino al 30 giugno, sia portata annualmente in aumento delle dotazioni dei fondi sopra previsti al comma 2, lettere *b), c) e d)*.

Tale trasferimento avviene sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 64 del D.L. 112/2008 e delle previsioni del numero dei posti di supplenza a tempo determinato fino al 30 giugno da attivare, con il disegno di legge di bilancio annuale, fermo restando il limite di cui all'articolo 1, comma 129 della legge n. 311/2004.

Le maggiori risorse sono accantonate e rese indisponibili per essere utilizzate a seguito dell'esito del monitoraggio di cui al presente comma.

La **relazione tecnica** preliminarmente rammenta che la legge di bilancio per il 2017 stanziava 140 milioni sicuro nell'anno 2017 e 400 milioni di euro per il 2018 per consolidare nell'organico dell'autonomia (c.d. di diritto), alcuni posti da docente che vengono annualmente attivati nell'organico di fatto (art. 1 commi 366 e 373 della legge di bilancio). Con la disposizione in esame, la RT ricorda come la somma stanziata con la legge di bilancio per il 2017 è incrementata fino a raggiungere i seguenti importi, in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento (milioni di euro).

|            | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>SNF</b> | 180,7 | 532,1 | 531,6 | 533,8 | 536,7 | 540,5 | 545,8 | 553,9 | 566,4 | 584,7 |
| <b>IN</b>  | 93,1  | 274,0 | 273,8 | 574,9 | 276,4 | 278,4 | 281,1 | 285,3 | 291,7 | 301,1 |

Pertanto, secondo la RT la somma in questione è sufficiente a coprire il maggior onere che si verificherà sui capitoli per il pagamento degli stipendi del personale docente a tempo indeterminato, in conseguenza del consolidamento, dell'organico di fatto in quello di diritto, di 15.100 posti.

L'articolo 1, comma 373 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) disciplina il consolidamento dei posti dell'organico di fatto in quello di diritto, come segue:

L'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia di cui al comma 366 avviene in misura corrispondente a una quota di posti derivante, in applicazione dei vigenti ordinamenti didattici e quadri orari, dall'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili fino a formare una cattedra o un posto interi, anche costituiti tra più scuole. La predetta quota di posti viene sottratta in misura numericamente pari dal contingente previsto in organico di fatto all'articolo 1, comma 69 della legge n. 107/2015. Tenuto conto del limite della maggiore spesa per docenti a tempo indeterminato consentita dalla norma di cui trattasi, saranno consolidati 15.100 posti ivi inclusi tutti quelli presso i licei musicali e coreutici.

I 15.100 posti attualmente nell'organico di fatto comporteranno una maggiore spesa in esito al consolidamento dell'organico di diritto. Tale onere sarà determinato in relazione alla spesa annuale per la retribuzione base, all'onere derivante dalla ricostruzione di carriera e a quello derivante dalla progressione economica che verrà maturata con il passare degli anni ed infine dall'onere derivante dalla carta elettronica per l'autoformazione prevista della legge n. 107/2015.

La relazione tecnica fornisce una vasta quantità di dati di dettaglio che sono riprodotti solo parzialmente nella sintesi che segue. Si invita pertanto a fare riferimento alla relazione tecnica allegata alla proposta emendativa n. 22.021 del Governo per maggiori informazioni.

La relazione tecnica evidenzia anche che i nuovi assunti saranno selezionati per il 50 % tra gli iscritti alle graduatorie ad esaurimento e per il 50 % mediante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi nel 2016.

Tanto premesso, occorre in primo luogo valutare l'anzianità di servizio pregressa dei docenti, già utilizzati con contratti a tempo determinato, che saranno assunti a tempo determinato in forza delle norme sopra citate.

Per valutare l'anzianità pregressa degli assunti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento, non viene utilizzata la tabella allegata da ultimo alla relazione tecnica della legge n. 107/2015 (c.d. Buona scuola) che ipotizzava anzianità medie pregresse per il personale da assumere. Tale tabella non è più attuale in quanto, proprio a seguito delle massicce ammissioni di personale disposte nei tempi recenti, il personale presente nelle cosiddette graduatorie ad esaurimento (GAE) ha anzianità di servizio di gran lunga inferiori. La relazione tecnica fornisce indicazioni sui criteri sulla base dei quali è valutata l'anzianità di servizio pregressa del personale ancora inserito nelle GAE. Sulla base di tali criteri la distribuzione ipotizzata dalla relazione tecnica è indicata nella tabella che segue.

| <b>Docenti</b> | <b>Anzianità</b> |
|----------------|------------------|
| 53,67 %        | 0                |
| 18,11 %        | 1                |
| 8,69 %         | 2                |
| 5,76 %         | 3                |
| 4,39 %         | 4                |
| 2,86 %         | 5                |
| 1,88 %         | 6                |
| 1,27 %         | 7                |
| 1,03 %         | 8                |
| 0,77 %         | 9                |
| 0,54 %         | 10               |
| 0,36 %         | 11               |
| 0,21 %         | 12               |
| 0,09 %         | 13               |
| 0,09 %         | 14               |
| 0,10 %         | 15               |
| 0,10 %         | 16               |
| 0,08 %         | 17               |
| 0,00 %         | 18 e seguenti    |

Come noto il personale di nuova assunzione per il primo anno è inquadrato nella classe di anzianità iniziale in quanto il riconoscimento dell'anzianità pregressa sarà effettuato a partire dal secondo anno di servizio. Ciò implica che a settembre 2018 i nuovi assunti si distribuiranno come indicato nella tabella che segue tra le anzianità previste dal CCNL 4 agosto 2011 del comparto scuola.

| <b>Percentuale</b> | <b>Anzianità</b> |
|--------------------|------------------|
| 96,60 %            | 0-8              |
| 3,00%              | 9-14             |
| 0,40 %             | 15-20            |
| 0%                 | 21-27            |
| 0%                 | 28-34            |
| 0%                 | 35 e seguenti    |

La relazione tecnica illustra una serie di motivazioni volte a dimostrare la prudenzialità delle ipotesi contenute nelle tabelle di anzianità di servizio sopra esposte.

La relazione tecnica chiarisce che l'anzianità di servizio già in possesso dei soggetti presenti nella graduatoria dell'ultimo concorso è stata stimata sulla base delle anzianità dichiarate dai partecipanti a precedenti procedure concorsuali. Sulla base di tali dati la distribuzione di tali soggetti nelle varie classi di anzianità è come indicata nelle tabelle che seguono:

| <b>Percentuale</b> | <b>Anzianità</b> |
|--------------------|------------------|
| 14,81              | 0                |
| 24,14              | 1                |
| 18,61              | 2                |
| 10,69              | 3                |
| 8,27               | 4                |
| 6,13               | 5                |
| 5,58               | 6                |
| 4,58               | 7                |
| 3,42               | 8                |
| 2,36               | 9                |
| 0,63               | 10               |
| 0,30               | 11               |
| 0,03               | 12               |
| 0,08               | 13               |
| 0,08               | 14               |
| 0,09               | 15               |
| 0,04               | 16               |
| 0,04               | 17               |
| 0,03               | 18               |
| 0,03               | 19               |
| 0,03               | 20               |
| 0,03               | 21               |
| 0,00               | 22 e seguenti    |

Anche in questo caso il personale di nuova assunzione per il primo anno è inquadrato nella classe di anzianità iniziale in quanto il riconoscimento dell'anzianità pregressa sarà effettuato a partire dal secondo anno di servizio. Ciò implica che a settembre 2018 i nuovi assunti si distribuiranno come indicato nella tabella che segue tra le anzianità previste dal CCNL 4 agosto 2011 del comparto scuola.

| Percentuale | Anzianità     |
|-------------|---------------|
| 92,80 %     | 0-8           |
| 6,80%       | 9-14          |
| 0,30 %      | 15-20         |
| 0,10%       | 21-27         |
| 0,00%       | 28-34         |
| 0,00%       | 35 e seguenti |

La relazione tecnica fornisce tabelle che mostrano la distribuzione del personale nelle varie classi di anzianità sulla base delle tabelle delle anzianità pregresse sovraesposte con riferimento all'arco temporale che va dall'anno scolastico 2017-2018 all'anno scolastico 2026-2027.

Al fine di determinarne la distribuzione tra le classi di anzianità di cui al CCNL 4/8/2011 del comparto Scuola, la RT suppone che le assunzioni si ripartiscano tra le graduatorie ad esaurimento e quelle dei concorsi nelle seguenti proporzioni: 42,4% alle GAE (6.402 assunzioni) e 57,6% al concorso (8.698 assunzioni).

Dette percentuali sono state calcolate tenuto conto del prioritario consolidamento dei posti dei licei musicali e coreutici, nonché, per le rimanenti classi di concorso e tipologie di posto, delle iscrizioni nelle GAE in ciascuna provincia e classe di concorso, in applicazione all'articolo 17, comma 1 e comma 2 lettera a), del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b) della legge n. 107/2015. Infatti, le lettere b) e successive del citato articolo 17 comma 2 entreranno in vigore non prima del 2018.

La relazione tecnica espone due tabelle che mostrano la distribuzione del personale proveniente dalle GAE e dalla graduatoria del concorso tra le varie classi di anzianità per gli anni scolastici fino all'anno 2026-27.

Al fine di determinare l'effetto delle 15.100 assunzioni in ruolo aggiuntive sulla spesa per stipendi del personale di ruolo, la RT tiene conto dei seguenti fattori di spesa:

- stipendio corrispondente alla classe di anzianità economica interessata, inclusa la tredicesima, la retribuzione professionale docenti e l'indennità di vacanza contrattuale;
- arretrati per ricostruzione di carriera (solo nel mese di settembre 2018, al termine del periodo di prova).

A queste voci di spesa si somma poi anche l'onere per l'attribuzione della carta elettronica del docente.

La relazione tecnica rappresenta che, per motivi prudenziali, si prevede che le assunzioni verranno disposte tutte nella scuola secondaria i cui stipendi risultano più elevati rispetto a quelli erogati nella scuola primaria. La relazione tecnica assume che i 3/8 degli assunti,

cioè 5.663 docenti presteranno servizio nella scuola secondaria di primo grado e i restanti 9.437 della scuola secondaria di secondo grado.

La tabella che segue riporta le retribuzioni assegnate a detti docenti in base all'anzianità di servizio.

| <b>Classe</b> | <b>Secondaria di I grado</b> | <b>Secondaria di II grado</b> |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|
| 0-8           | 34.400,46                    | 34.400,46                     |
| 9-14          | 38.105,57                    | 39.031,66                     |
| 15-20         | 42.002,47                    | 43.178,38                     |
| 21-27         | 45.173,97                    | 47.656,63                     |
| 28-34         | 49.207,72                    | 51.512,19                     |
| 35 e seguenti | 51.512,19                    | 53.850,96                     |

La relazione tecnica espone una serie di 4 tabelle in cui, sulla base delle ipotesi sopra descritte, il personale oggetto di assunzione è ripartito nelle varie classi di anzianità. Di seguito sono riportati i dati relativi ai soli anni scolastici 2017-18 e 2018-19 rinviando, come già accennato in precedenza, alla relazione tecnica per i dati relativi ai successivi 8 anni scolastici.

*Tabella F assunti da graduatorie ad esaurimento nella scuola secondaria di primo grado*

|       | <b>2017-18</b> | <b>2018-19</b> |
|-------|----------------|----------------|
| 0-8   | 2.401          | 2.320          |
| 9-14  |                | 72             |
| 15-20 |                | 9              |
| 21-27 |                |                |

*Tabella G assunti da graduatorie di concorso nella scuola secondaria di primo grado*

|       | <b>2017-18</b> | <b>2018-19</b> |
|-------|----------------|----------------|
| 0-8   | 3.262          | 3.027          |
| 9-14  |                | 223            |
| 15-20 |                | 10             |
| 21-27 |                | 2              |

*Tabella H assunti da graduatorie ad esaurimento nella scuola secondaria di secondo grado*

|       | <b>2017-18</b> | <b>2018-19</b> |
|-------|----------------|----------------|
| 0-8   | 4.001          | 3.866          |
| 9-14  |                | 120            |
| 15-20 |                | 15             |
| 21-27 |                |                |

*Tabella I assunti da graduatorie del concorso nella scuola secondaria di secondo grado*

|       | <b>2017-18</b> | <b>2018-19</b> |
|-------|----------------|----------------|
| 0-8   | 5.436          | 5.045          |
| 9-14  |                | 371            |
| 15-20 |                | 17             |
| 21-27 |                | 3              |

Moltiplicando i valori esposti nelle tabella da F ad I per gli stipendi corrispondenti si ottiene la seguente tabella degli oneri riferiti ai singoli anni scolastici.

Onere per l'assunzione di 15.100 docenti

|       | <b>2017-18</b> | <b>2018-19</b> |
|-------|----------------|----------------|
| 0-8   | 519,4          | 490,5          |
| 9-14  |                | 30,4           |
| 15-20 |                | 2,2            |
| 21-27 |                | 0,2            |

Rapportando all'anno solare gli importi esposti nell'ultima tabella con riferimento all'anno scolastico si determina un onere per il 2017 pari a 173,1 milioni di euro e per il 2018 pari a 520,7 milioni di euro.

A questa somma si aggiunge quanto occorre per le ricostruzioni di carriera. Si tratta di una somma da riconoscere *una-tantum* a ciascun neo-assunto, al termine del periodo di prova e quindi nel 2018.

La somma *pro-capite* da riconoscere è pari alla differenza tra quanto percepito da un neo-assunto privo di anzianità e quanto sarebbe spettato considerando l'anzianità di servizio pregressa già maturata dai soggetti di nuova assunzione in relazione a servizi prestati come docente a tempo determinato.

Sulla base dei differenziali stipendiali che possono essere ricavati dalla precedente tabella relativa ai trattamenti economici e alla distribuzione dei neo-assunti nelle fasce di anzianità si determina un onere di 3,9 milioni di euro per il 2018.

Infine, l'istituzione di 15.100 nuovi posti nell'organico di diritto comporterà anche un'ulteriore maggiore spesa, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, pari ad euro 500 per ciascun posto, per la necessità di corrispondere ai docenti che li ricopriranno la carta elettronica per l'autoformazione. Si tratta di una maggiore spesa per acquisto di beni e servizi pari a 7,6 milioni di euro a decorrere dal 2017.

L'onere complessivo quantificato nella relazione tecnica è in linea con gli stanziamenti del fondo di cui all'articolo 1, comma 366 della legge n. 232/2016.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che la stima indicata dalla RT è coerente con i dati e le ipotesi esposte della stessa relazione. Non si hanno pertanto osservazioni da formulare, anche in considerazione del fatto che le assunzioni dovranno essere disposte nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge di bilancio 2017 e, quindi, nell'ambito di un limite di spesa.

#### **Emendamento 24.4**

#### **Proroga di termini recati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68<sup>4</sup>**

**L'emendamento** modifica il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che tratta dell'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province e della determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario.

In particolare, è modificato l'articolo 2, comma 1, che fissa l'anno a decorrere dal quale si procede alla rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Nello specifico il termine, fissato sulla base della legislazione previgente nell'anno 2018, è rideterminato nell'anno 2019.

Sono poi modificati ulteriori riferimenti temporali relativi al periodo transitorio di determinazione dell'aliquota di compartecipazione al gettito IVA ed è fissata al 2019 la nuova decorrenza della modalità a regime di determinazione dell'aliquota di compartecipazione. Infine viene differita dal 2018 al 2019 la soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario.

Si rammenta che l'articolo 13, comma 1 del decreto legge n. 113/2016 aveva già provveduto, nelle more del riordino della fiscalità locale, a disporre un rinvio analogo a quello disposto dalle norme in esame

---

<sup>4</sup> Il decreto reca disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

dall'anno 2017 all'anno 2018. La relazione tecnica allegata al provvedimento non ascriveva effetti a tali norme.

**La relazione tecnica** afferma che la norma non determina effetti negativi sulla finanza pubblica limitandosi a confermare anche per l'anno 2018 i criteri vigenti di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA, come disciplinati dal decreto legislativo n. 56/2000.

**Nulla da osservare** al riguardo per quanto concerne i profili di quantificazione.

#### **Emendamento 27.93**

##### **Contributo straordinario alla Regione Umbria**

**L'emendamento** prevede che, a copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale, sia attribuito alla regione Umbria un contributo straordinario per complessivi 45,82 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 25,82 milioni di euro per l'anno 2018. Per far fronte ai debiti verso la società Umbria TPL e Mobilità S.p.A. A tali oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020. I predetti importi sono portati in pre-deduzione della quota da assegnare alla medesima Regione a valere sulle risorse della richiamata programmazione.

**La relazione tecnica** non fornisce elementi di valutazioni limitandosi a ribadire il contenuto delle norme.

**Al riguardo**, andrebbe confermato che gli effetti sui saldi derivanti dalle esigenze di copertura dei debiti in questione sia coerente con la dinamica di spesa stimata in relazione alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Tali risorse risultano infatti per la maggior parte qualificate come di conto capitale e presentano quindi una dinamica di cassa più diluita nel tempo rispetto alle spese correnti.

#### **Emendamento 34.014**

##### **Programma operativo straordinario della regione Molise**

**Normativa vigente.** L'articolo 1, commi 604-605, della legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) ha autorizzato per l'anno 2015 la spesa fino ad un massimo di 40 milioni di euro in favore della regione

Molise, subordinatamente alla sottoscrizione dello specifico Accordo tra lo Stato e le regioni concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziaria del servizio sanitario della regione Molise e per il riassetto della gestione del servizio sanitario regionale. L'erogazione della somma è condizionata all'effettiva attuazione dell'Accordo, la cui verifica è demandata in sede congiunta al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e al Tavolo di verifica degli adempimenti.

Tale intervento straordinario è stato formalizzato nel Programma operativo straordinario (P.O.S.) 2015-2018, allegato all'Accordo Stato – Regioni del 3 agosto 2016<sup>5</sup> e recepito con decreto del Commissario ad acta n. 52 del 12 settembre 2016.

Inoltre, si ricorda che la Conferenza Stato – Regioni in data 23 dicembre 2015 ha preso atto del contributo di solidarietà interregionale riconosciuto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2015, 25 milioni per l'anno 2016 e di 18 milioni per l'anno 2017.

**La proposta emendativa**, al fine di assicurare la prosecuzione dell'intervento volto ad affrontare la grave situazione economico finanziaria e sanitaria della regione Molise, dispone che il Commissario *ad acta* dia esecuzione al Programma Operativo Straordinario 2015-2018 e adotti i relativi provvedimenti, in modo da garantire che le azioni di risanamento del servizio sanitario regionale ivi programmate siano coerenti, nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, con l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio stabile del bilancio sanitario regionale e con gli ulteriori obblighi previsti dalla legislazione vigente.

Inoltre, si dispone che con il presente decreto sia “approvato” il predetto Programma operativo.

**La relazione tecnica** afferma che dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri o indebitamento finanziario a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma – che le disposizioni siano finalizzate a dare attuazione ad azioni programmatiche già previste dalla vigente normativa e dagli accordi sottoscritti dalla Regione interessata. Andrebbe altresì confermato che le predette azioni – in quanto finalizzate alla razionalizzazione del servizio sanitario regionale – non comportino in alcun

---

<sup>5</sup> Nell'Accordo l'erogazione del contributo statale è prevista in base alle seguenti percentuali: 50% alla verifica annuale positiva di attuazione del POS per l'anno 2015; 30% alla verifica annuale positiva di attuazione del POS per l'anno 2016; 20% alla verifica annuale positiva di attuazione del POS per l'anno 2017.

caso oneri aggiuntivi per la finanza pubblica come, d'altra parte, indicato dalla stessa relazione tecnica.

#### **Emendamento 43.039**

#### **Semplificazione obblighi di dichiarazione dei redditi per contribuenti coinvolti in eventi sismici registrati dal 24 agosto 2016**

**Normativa vigente** L'art. 48, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto legge n. 189/2016 consente ai lavoratori dipendenti (e titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente) ed ai soggetti che percepiscono compensi e altri redditi dallo Stato, coinvolti negli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, di chiedere al proprio datore di lavoro di non operare le ritenute alla fonte fino al 31 dicembre 2017. All'art. 43, comma 1, lettere *a)* e *b)* del provvedimento in esame (DL n. 50/2017) che proroga di un mese il termine indicato (dal 30 novembre 2017 al 31 dicembre 2017) sono ascritti effetti pari a 118 milioni di euro.

**La proposta emendativa** consente ai soggetti coinvolti negli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, di presentare, in relazione ai redditi 2016, il modello 730 "senza sostituto".

La **relazione illustrativa** riferita all'emendamento chiarisce che la disposizione è finalizzata a superare le difficoltà che si possono verificare qualora il datore di lavoro non disponga delle somme necessarie all'effettuazione dei rimborsi in quanto incapiente sul monte ritenute.

**La relazione tecnica** afferma che la disposizione ha natura procedurale e non determina effetti sul bilancio dello Stato.

**Al riguardo**, tenuto conto che la presentazione del modello 730 "senza sostituto" comporta un rapporto finanziario diretto tra l'Erario e il contribuente, andrebbe verificato se la tempistica dei rimborsi e dei versamenti nelle ipotesi, rispettivamente, di credito e debito d'imposta liquidata nel modello 730, possa comportare disallineamenti temporali rispetto a quanto già scontato nelle previsioni tendenziali.

#### **Emendamento 46.055**

#### **Anticipazioni del Fondo di solidarietà per l'emergenza terremoto**

**Normativa vigente.** L'articolo 20-*ter* del DL n. 8 del 2017 prevede, al fine di assicurare la tempestiva attivazione degli interventi a favore delle aree colpite sisma del centro Italia, nelle more dell'accredito dei

contributi dell'Unione europea a carico del Fondo di Solidarietà di cui al Regolamento CE n. 2012/2002, che il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile, dispone le occorrenti anticipazioni di risorse, nel limite di 300 milioni di euro, a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987. Al reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi della disposizione in esame, si provvede a carico dei successivi accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di contributo del Fondo di solidarietà per il sisma del centro Italia.

**La proposta emendativa** incrementa l'autorizzazione all'anticipazione del Fondo di solidarietà di ulteriori 200 milioni.

Si prevede, inoltre, che la richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia formulata attestando le esigenze di cassa derivanti dall'effettivo avanzamento delle spese ammissibili al contributo del Fondo di solidarietà europeo.

**La relazione tecnica** afferma che dalla norma non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica essendo le anticipazioni disposte a valere sulle esistenti disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione della legge n. 183/1987, già scontate nei saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo** non si hanno osservazioni da formulare, per i profili di quantificazione, nel presupposto che, come evidenziato dalla relazione tecnica, l'utilizzo delle risorse in questione sia già scontato ai fini delle previsioni tendenziali riferite ai saldi di finanza pubblica.

#### **Emendamento 46.056**

#### **Rafforzamento dei dispositivi di sicurezza per lo svolgimento del vertice G7**

**La proposta emendativa** riproduce il contenuto del decreto legge n. 54 del 2017, attualmente in fase di conversione presso la Camera dei deputati (C. 4451). Il decreto legge è entrato in vigore il 29 aprile 2017.

La proposta prevede l'incremento di 2.900 unità nel periodo dal 1° maggio 2017 al 28 maggio 2017 del contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 377, della legge n. 232/2016 (comma 1).

Il comma 377 richiamato, al fine di garantire la prosecuzione del piano di impiego delle Forze armate nel controllo del territorio in concorso con le Forze di polizia (c.d. "Operazione strade sicure") e nel controllo del territorio in Campania (c.d. "Operazione terra dei fuochi"), ha prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza ai siti ed obiettivi sensibili, fino al 31 dicembre 2017, l'impiego di 7.050 unità di personale delle Forze armate. In tal senso, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 7-*bis* del D.L. n.

92/2008 relativamente alle procedure volte ad assicurare il concorso delle Forze Armate all'assolvimento di compiti di pubblica sicurezza. Ai fini dell'attuazione della disposizione in esame, è stata autorizzata la spesa di euro 123.000.000 per il 2017, con specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale militare di cui all'art. 24, comma 74 del D.L. n.78/2009 (Operazione "strade sicure") e di euro 2.463.203 per il personale di polizia di cui all'art. 24, comma 75, del medesimo decreto.

La disposizione in esame è finalizzata al rafforzamento dei dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati G7. Ad essa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del D.L. 92/2008, relativamente alle procedure volte ad assicurare il concorso delle Forze Armate all'assolvimento di compiti di pubblica sicurezza.

All'onere derivante dall'attuazione del provvedimento in esame, pari a 5.360.019 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014 (comma 1).

Il comma 200, sopra richiamato, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione iniziale di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Viene altresì prevista una disciplina transitoria che riguarda l'inserimento dei contenuti del DL 54/2017 nel DL di manovra: dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame è abrogato il DL 54/2017 (comma 2) e restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto (comma 3).

La **relazione tecnica**, nel ribadire il contenuto della norma, afferma che le 2.900 unità di personale aggiuntive saranno così impiegate:

- 1.923 unità per la vigilanza di siti e obiettivi sensibili a Taormina;
- 432 unità per il rafforzamento dei dispositivi di vigilanza delle frontiere marittime e aeree della Sicilia e della Calabria nonché di altre aree ritenute esposte a rischio;
- 545 unità per gli assetti militari di difesa dello spazio aereo e navale.

La RT prosegue descrivendo nel dettaglio gli oneri:

1) oneri di personale:

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze armate impiegati a terra è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, di importo pari a euro 26 per i militari impiegati fuori della sede di servizio, a cui si applica il regime fiscale previsto dall'articolo 51 del T.U. delle

imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986). A tali importi sono aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPDAP del 24,20 per cento e IRAP dell'8,5 per cento), ai sensi della vigente normativa in materia;

- compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze armate impiegati a terra, sia nella sede sia fuori della sede di servizio, è stato previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedente i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'amministrazione di appartenenza, ed è stato utilizzato un costo medio orario di euro 12 in considerazione della categoria del personale impiegato (la gran parte del quale è costituita da militari di truppa). A tale importo sono aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPDAP del 24,20 per cento e IRAP dell'8,5 per cento);
- compenso forfetario d'impiego per tutto il personale imbarcato sulle unità navali nell'ambito di tale operazione, con esclusione del personale dirigente, per un importo giornaliero medio di euro 97,8. A tale importo sono aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPDAP del 24,20 per cento e IRAP dell'8,5 per cento);

## 2) oneri di funzionamento:

- viveri: per i militari impiegati fuori della sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari è stato previsto un incremento *pro capite* giornaliero della razione di viveri per l'importo di euro 4,80 per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di euro 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili;
- alloggio: per i militari impiegati fuori della sede di servizio nelle località prive di strutture militari è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di euro 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
- servizi generali: per i militari impiegati fuori della sede di servizio che non fruiscono di alloggio presso strutture civili è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di euro 6,25 per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica, di acqua eccetera;
- equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori della sede di servizio, è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di euro 1,45 per soddisfare le esigenze di acquisto e di riparazione del vestiario e degli equipaggiamenti eccetera;
- impiego di automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato, sono stati calcolati gli automezzi necessari al suo trasporto e impiego e utilizzati i costi orari dei VM/90 (2 euro/ora); in tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto di carburante, lubrificanti eccetera;

3) oneri una tantum:

- indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori della sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfaitariamente un costo di euro 66.710 circa per 2.630 militari impiegati dal 1° al 28 maggio 2017 fuori della sede di servizio, prevedendo la corresponsione dell'indennità per due giorni, al costo giornaliero di euro 33.350 circa;
- spese per l'impiego di due assetti navali: euro 765.000;
- supporto logistico, acquisto di materiali e di attrezzature varie, attendamenti e pedaggi autostradali per un onere complessivo di euro 275.000 circa.

Nelle schede allegate alla RT sono riportati i seguenti costi totali delle singole missioni:

- 3.012.442 euro per il contingente di 1.923 militari fuori sede destinato ai “servizi di vigilanza e sicurezza”;
- 1.168.474 euro per il contingente di 432 militari fuori sede impiegato nei servizi di “rafforzamento frontiera marittima ed aerea della Sicilia e della Calabria”;
- 1.189.103 euro per il contingente di 545 militari fuori sede destinato agli “assetti militari di Difesa dello spazio aereo e navale”.

Per il dettaglio analitico delle spese si rimanda alle schede allegate.

**Al riguardo**, si osserva che i dati e gli elementi forniti dalla RT appaiono in linea con quelli relativi a precedenti analoghe fattispecie (Operazioni “Strade sicure” e “Terre dei fuochi”).

Tanto premesso non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione, anche in considerazione del fatto che l'onere, in conformità di quanto previsto dall'attuale disposizione della legge di bilancio 2017, appare configurato come limite di spesa. Peraltro, in considerazione della specifica natura delle spese previste, andrebbe confermata l'effettiva possibilità di ricondurre gli oneri in questione entro un limite massimo. Ciò anche in considerazione del fatto che le unità aggiuntive di personale da impiegare sono stabilite direttamente dalla norma.

Si fa presente inoltre che le componenti di spesa per i diversi impieghi previsti, come individuate dalla RT, danno luogo ad una spesa complessiva di 5.370.019, anziché di 5.360.019, come indicato dal testo dell'articolo 2.

Riguardo all'intervento a fini di copertura del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014, andrebbe confermato che il ricorso a tale Fondo sia compatibile con gli interventi già programmati e gli impegni di spesa già assunti a valere sulle medesime risorse.

#### **Emendamento 50.5**

#### **Misure urgenti per assicurare il servizio svolto da Alitalia S.p.A.**

L'emendamento sostituisce l'art. 50 del decreto in esame che, al fine di favorire le attività di investimento nel settore dei trasporti, funzionali al consolidamento e allo sviluppo dei relativi servizi, anche tramite l'attrazione di investimenti esteri, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a deliberare e sottoscrivere, anche in più soluzioni, un aumento del capitale sociale di Invitalia-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nella misura massima di 300 milioni di euro nell'anno 2017. La relazione tecnica riferita al DL in esame precisa che, trattandosi di operazione di natura finanziaria, l'articolo 50 comporta un onere, nella misura massima di 300 milioni di euro nell'anno 2017, solamente in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno.

L'emendamento, in sostituzione delle predette disposizioni, introduce una disciplina che riproduce in larga parte i contenuti del decreto legge 2 maggio 2017, n. 55, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A., attualmente in fase di conversione presso la Camera dei deputati (AC 4452). Il decreto-legge n. 55 è entrato in vigore il 2 maggio 2017.

Il testo dell'emendamento è corredato di relazione tecnica.

Si segnala che con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 maggio 2017 l'Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ed è stata disposta la nomina del relativo collegio commissariale.

In base al decreto legislativo n. 270/1999 (Disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza), l'amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali. Possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria le imprese che hanno congiuntamente i seguenti requisiti: a) un numero di lavoratori subordinati non inferiore a duecento da almeno un anno; b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio (articoli 1 e 2). Inoltre, sono ammesse all'amministrazione straordinaria le imprese dichiarate insolventi qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali. Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa attraverso uno dei seguenti programmi: programma di cessione dei complessi aziendali (articolo 27, comma 2, lettera a)), programma di ristrutturazione (articolo 27, comma 2, lettera b)) e

programma di cessione dei complessi di beni e contratti (articolo 27, comma 2, lettera *b*-bis)). Il programma deve essere presentato dal Commissario straordinario, entro i sessanta giorni successivi al decreto di apertura della procedura, al Ministero dello Sviluppo economico (articolo 54).

L'emendamento dispone un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro della durata di sei mesi in favore della società Alitalia S.p.A. da utilizzare per le indilazionabili esigenze gestionali della società stessa e delle altre società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, nelle more dell'esecuzione di un programma che consenta il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, come previsto dalla normativa vigente (articoli 27 e 54 del decreto legislativo n. 270/1999).

Si prevede che il finanziamento sia erogato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 5 giorni dall'apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

Il finanziamento è concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di 1.000 punti base ed è restituito entro sei mesi dalla erogazione, in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura.

Al 24 maggio 2017, il tasso Euribor a sei mesi risultava pari a -0,25%.

Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento (capitale e interessi) sono versate, nel 2017, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate:

- per un importo pari a 300 milioni di euro al fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato<sup>6</sup>;
- per l'importo eccedente, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato<sup>7</sup>.

Si prevede che i Commissari straordinari provvedano, entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto-legge n. 55/2017 a pubblicizzare un invito per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria e alla predisposizione di un programma che consenta il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali come previsto dalla normativa vigente (articoli 27 e 54 del decreto legislativo n. 270/1999).

L'invito è stato pubblicato il 17 maggio 2017<sup>8</sup>.

Le conseguenti procedure dovranno essere espletate nel termine di sei mesi dalla concessione del finanziamento.

Nella parte consequenziale dell'emendamento, che interviene sull'articolo 66 del DL, concernente le disposizioni finanziarie, si dispone quanto segue:

- vengono aggiornate le quantificazioni degli oneri derivanti dal DL in esame, incrementando gli stessi di 300 milioni di euro per l'anno 2017 (art. 66, comma 3);

---

<sup>6</sup> Articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66/2014.

<sup>7</sup> Legge n. 432/1993.

<sup>8</sup> <http://corporate.alitalia.it/static/upload/201/0000/20170517-comunicato1.pdf>

- vengono aggiornate le coperture, prevedendo che ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, al predetto onere si provveda, per 300 milioni di euro per l'anno 2017, mediante riduzione della dotazione del fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato<sup>9</sup> (art. 66, comma 3, lettera *b*-bis).

Si tratta della copertura per 300 mln. nell'anno 2017 prevista dal decreto legge 55/2017 ("decreto Alitalia"). L'ulteriore copertura per 300 mln per il medesimo anno era rinvenuta dal predetto decreto a valere sulle risorse di cui all'articolo 50 del decreto legge in esame, ora sostituito dall'emendamento in commento. Entrambe le coperture, per espressa affermazione della relazione tecnica riferita al decreto legge Alitalia, riguardavano esclusivamente il saldo netto da finanziare;

- in caso di necessità, e previa richiesta dell'amministrazione interessata, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa (art. 66, comma 6).

Rispetto al testo del DL 55/2017 ("Alitalia") viene altresì disposto, con l'introduzione di un apposito comma *2-bis* nell'art. 66 del decreto legge in esame, che la giacenza che la Cassa per servizi energetici e ambientali deve detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria ai sensi dell'art. 2, comma 2, del DL 98/2016 sia ridotta (da 400 mln) a 100 mln di euro a decorrere dal 2017.

Si ricorda che l'art. 2, comma 2, del citato DL 98/2016, ha previsto la copertura degli oneri in termini di fabbisogno, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2016, derivanti dal posticipo al 2018 "ovvero successivamente", del termine previsto per il rimborso degli importi finanziati da parte dello Stato in favore del Gruppo ILVA. A tale copertura si provvedeva mediante versamento, per un corrispondente importo, delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA su un conto corrente di tesoreria centrale fruttifero appositamente aperto, remunerato secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica. La giacenza da detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo è estinta o ridotta corrispondentemente alle somme rimborsate ai sensi dell'articolo 1, comma *6-bis*, del citato decreto-legge n. 191 del 2015.

**La relazione tecnica** riferita all'emendamento in esame afferma che, alla luce delle previsioni svolte dalla società, le esigenze finanziarie legate all'esercizio dell'azienda per il semestre di riferimento (maggio-ottobre 2017) risultano essere stimate in 597 milioni di euro. Tale previsione di cassa, spiega la RT, tiene conto dello sviluppo analitico degli incassi e dei pagamenti fino al 30 giugno 2017 e di una previsione tendenziale per i mesi da luglio ad ottobre. Le proiezioni non incorporano nella stima fino ad ottobre 2017 la

---

<sup>9</sup> Articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66/2014.

componente relativa al deposito IATA<sup>10</sup>, la quale, ove computata, determinerebbe alla fine di giugno 2017 un fabbisogno di 219 milioni a fronte dei 102 milioni previsti nel piano di cassa.

In merito al deposito IATA, si fa presente che la relazione illustrativa che correda il DL Alitalia (DL n. 55/2017) ricorda che il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 2 maggio 2017 è stato adottato su istanza dell'impresa che, preso atto della sopravvenuta impossibilità di dare corso alle iniziative di risanamento prefigurate dai soci, anche in tema di ricapitalizzazione e di rifinanziamento della Società, a seguito dell'esito negativo della consultazione dei lavoratori sulle misure occupazionali previste, ha deliberato, su proposta del *management*, la richiesta di ammissione alla amministrazione straordinaria, quale procedimento più congruo in relazione alle necessità di salvaguardia dell'azienda e di tutela dei creditori e lavoratori.

La medesima relazione illustrativa riferisce che la società presenta una situazione debitoria complessiva pari a circa 3 miliardi di euro e si trova in una gravissima criticità finanziaria, tale da impedire l'adempimento delle obbligazioni correnti, ivi comprese quelle funzionali all'esercizio dell'attività di collegamento aereo. Alla luce delle previsioni elaborate in data 24 aprile 2017, la cassa della società potrebbe venirsi ad esaurire in termini brevissimi, nello scenario in cui la Società fosse richiesta di acquistare beni e servizi a fronte dell'immediato pagamento ovvero di costituire depositi a garanzia delle proprie obbligazioni. Tale ultima evenienza si è peraltro già verificata, atteso che la notizia della richiesta di propria ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ha indotto la IATA, con propria comunicazione del 26 aprile 2017, a richiedere, quale condizione per permettere ad Alitalia di continuare a partecipare ai sistemi di *Business and Settlement Plan* di IATA (BSP) e IATA Clearing House, la costituzione ed il pagamento di un deposito anteriormente alla presentazione della domanda per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria a pena della sospensione della società dalla partecipazione a tali sistemi con conseguente pregiudizio della continuità operativa dell'azienda. Al fine di preservare la continuità operativa è stato perfezionato, in data 1° maggio 2017, l'accordo denominato "*Agreement on the deferral of suspension from IATA settlement system and provision of security deposits*" e Alitalia ha provveduto al pagamento della prima *tranche* del richiesto deposito, pari a 30 milioni di euro.

La RT spiega che la possibilità di far fronte alle esigenze derivanti dal deposito richiesto da IATA mediante un miglioramento del profilo finanziario nei prossimi sei mesi, anche grazie alla ragionevole riduzione dell'incertezza sui processi di prenotazione, potrebbe permettere di riassorbire le esigenze finanziarie derivanti dalla necessità di vincolare fondi per consentire ad Alitalia di continuare a partecipare ai sistemi di *Business and Settlement Plan* di IATA (BSP) e IATA Clearing House.

Benefici finanziari potrebbero derivare, afferma la RT, dalla discontinuità che si creerà in conseguenza dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria sul versante delle posizioni finanziarie debitorie.

---

<sup>10</sup> International Air Transport Association.

La RT precisa che si è ritenuto opportuno contenere, anche in relazione ai vincoli di finanza pubblica, l'entità del finanziamento nella misura di 600 milioni di euro, nella prospettiva che l'amministrazione straordinaria sia nella condizione di realizzare i prefigurati risparmi sul fabbisogno finanziario come indicato dalla società nell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

La RT, descrive le norme, afferma quindi che, trattandosi di un finanziamento oneroso con rimborso previsto entro il medesimo esercizio di erogazione, gli oneri derivanti dal prestito sono pari a 600 milioni di euro per l'anno 2017 solo in termini di saldo netto da finanziare. Inoltre, la sostituzione dell'articolo 50 del decreto legge in esame reca effetti positivi per 300 mln di euro nel 2017 sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno di cassa.

Pertanto si determina complessivamente per il 2017 un onere netto di 300 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e un miglioramento di 300 milioni di euro sul solo fabbisogno di cassa. Tale miglioramento viene utilizzato dalla proposta emendativa per ridurre la giacenza che la Cassa per i servizi energetici ed ambientali deve detenere sul conto corrente di tesoreria ai fini della copertura dell'onere previsto dal DL 98/2016 (decreto ILVA). Complessivamente, pertanto, secondo la RT, l'emendamento risulta neutrale sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, si evidenzia che le norme in materia di Alitalia comportano oneri per 600 milioni di euro per l'anno 2017 i cui effetti si producono, come affermato dalla relazione tecnica, solo sul saldo netto da finanziare, in quanto si prevede che il finanziamento a titolo oneroso sia rimborsato entro il medesimo esercizio di erogazione. Tali oneri sono in parte compensati dal venir meno di quelli riferiti all'art. 50 del decreto in esame: l'onere netto ammonta quindi a 300 milioni nel 2017, per il solo saldo netto da finanziare.

La relazione tecnica non menziona invece - per quanto attiene alle norme su Alitalia - effetti sull'indebitamento netto, in considerazione della scadenza infrannuale del rimborso del prestito previsto. Tuttavia, poiché la mancanza di effetti su tale saldo appare piuttosto riconducibile alla specifica configurazione dell'operazione in esame come operazione di carattere finanziario, andrebbero meglio esplicitati gli elementi che consentono di confermare la sussistenza dei requisiti prescritti dal sistema contabile europeo per l'attribuzione della

predetta qualificazione al meccanismo finanziario prefigurato dal decreto in esame. Ciò anche in considerazione delle specifiche condizioni previste per il rimborso<sup>11</sup>.

Si rammenta che secondo il SEC 2010 il diritto di un creditore di ricevere uno o più pagamenti da un debitore, ossia un prestito (voce AF.4), è qualificato come credito finanziario (5.03), e la sua creazione costituisce una “operazione finanziaria” (5.01). Le operazioni finanziarie non influiscono sull’indebitamento netto (cfr. 8.100). Le operazioni finanziarie vanno distinte da altre voci, quali gli “altri trasferimenti in conto capitale” (voce D.99), le quali – invece – sono rilevanti sull’indebitamento netto. Gli “altri trasferimenti in conto capitale” hanno ad oggetto, in sintesi, la redistribuzione della ricchezza tra i diversi settori o sottosettori dell’economia (4.164 e 4.165) e sono considerati (in base al segno positivo o negativo) entrate o spese della p. a., come tali incidenti sull’indebitamento netto.

La RT non ascrive invece effetti sul saldo di fabbisogno al finanziamento per Alitalia. In proposito non si hanno osservazioni da formulare in quanto tale saldo registra, oltre agli effetti netti delle operazioni di carattere economico, anche le variazioni delle attività (o partite) finanziarie: poiché la disposizione prevede la scadenza del finanziamento nel corso del 2017, le partite finanziarie in entrata e in uscita dovrebbero compensarsi nel medesimo esercizio finanziario, a condizione che la restituzione del prestito avvenga entro l’esercizio in corso.

Quanto all’ulteriore necessità di liquidità, cui fa riferimento la RT, per far fronte al deposito IATA, andrebbero acquisiti elementi volti ad escludere che possano determinarsi ulteriori occorrenze di spesa a carico del bilancio dello Stato eccedenti l’onere previsto dall’emendamento in esame.

Infine, come già segnalato, il venir meno delle disposizioni già contenute all’art. 50 (Invitalia) del decreto legge in esame determina un miglioramento del fabbisogno per 300 milioni nel 2017, che l’emendamento utilizza per ridurre la giacenza che la Cassa per i servizi energetici ed ambientali deve detenere sul conto corrente di tesoreria ai fini di compensazione degli effetti dovuti al rinvio del rimborso del prestito ad ILVA, ai sensi del DL 98/2016.

---

<sup>11</sup> Secondo la relazione illustrativa, il decreto-legge in esame disciplina le condizioni del prestito-ponte sulla base di quelle definite dalla Commissione UE con due comunicazioni nel 2014<sup>11</sup> e nel 2008<sup>11</sup> per poter escludere la natura di “aiuto di Stato”.

In proposito andrebbe confermato che la disponibilità aggiuntiva di 300 mln, riferita all'esercizio 2017, sia idonea a ridurre le giacenze della Cassa presso la tesoreria a decorrere dal medesimo anno (e, quindi, non limitatamente al 2017), come espressamente previsto dalla proposta emendativa.

Si rileva altresì che per effetto della predetta riduzione delle giacenze, dovrebbero corrispondentemente determinarsi riduzioni degli oneri in termini di interessi passivi, che l'art. 2, comma 3, del DL 98/2016, quantificava in 200.000 euro annui a decorrere dal 2017.

### **Emendamento 52.029**

#### **Sicurezza antisismica delle Autostrade A24 e A25**

**Normativa vigente.** L'articolo 1, comma 183, della L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) prevede che, in considerazione della classificazione delle autostrade A24 e A25 quali opere strategiche per le finalità di protezione civile e della conseguente esigenza di procedere all'adeguamento infrastrutturale delle stesse alla normativa vigente, ove i maggiori oneri per gli investimenti per la realizzazione degli interventi siano di entità tale da non permettere il permanere e/o il raggiungimento delle condizioni di equilibrio del piano economico finanziario di concessione nel periodo di durata della concessione stessa, il Governo, fatta salva la preventiva verifica presso la Commissione europea della compatibilità comunitaria, rinegozi con la società concessionaria le condizioni della concessione anche al fine di evitare un incremento delle tariffe non sostenibile per l'utenza.

**Le proposta emendativa** prevede che, tenuto conto dell'imprescindibile urgenza di mettere in sicurezza antisismica le Autostrade A24 e A25, venga sospeso, previa presentazione di un piano economico finanziario, l'obbligo del Concessionario del versamento delle rate del corrispettivo della concessione relative agli anni 2015 e 2016, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000, comprensivo degli interessi di dilazione. Tale importo è destinato all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle Autostrade A24 e A25. Il Concessionario effettua il versamento delle rate sospese del corrispettivo di concessione per complessivi euro 111.720.000 in tre rate a scadenza 31 marzo degli anni 2029, 2030 e 2031, ciascuna dell'importo di euro 37.240.000 con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano ferme le modalità di affidamento previste dalla vigente normativa.

**La relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame sono volte ad assicurare la copertura finanziaria degli interventi di messa in sicurezza mediante l'utilizzo di due annualità (anni 2015 e 2016) del corrispettivo per complessivi 111.720.000, che saranno comunque corrisposti, maggiorati di interessi al tasso legale, negli anni 2029, 2030 e 2031.

La RT afferma altresì che tale importo risulta attualmente accantonato da parte del concessionario poiché le rate annue non sono state corrisposte ad ANAS nei tempi stabiliti in conseguenza di un ricorso giudiziario attivato dalla stessa società e vertente sulla titolarità del credito definito in Convenzione.

Finanziariamente la misura comporta la posticipazione delle quote annuali del corrispettivo annuo dovute dal concessionario e l'assunzione dell'obbligo in capo alla Società Strade dei Parchi, concessionaria del collegamento autostradale A24 Roma-L'Aquila-Teramo e del tronco A25 Torano-Pescara, di restituire lo stesso importo al soggetto creditore unitamente agli interessi maturati, nelle ultime tre annualità della concessione.

La disponibilità immediata delle risorse assicura l'esecuzione degli interventi urgenti finalizzati alla sicurezza antisismica e già individuati a seguito di valutazioni tecniche.

Le modalità e i tempi di impiego delle risorse saranno in ogni caso definiti mediante la presentazione al Concedente di un apposito Piano economico-finanziario il quale, a parità di ogni altra condizione, dovrà indicare le modalità e i tempi di impiego delle risorse per l'esecuzione degli interventi e la loro restituzione al termine della concessione.

La RT afferma infine che, tenuto conto che la posticipazione delle rate di corrispettivo prevede la maturazione di interessi, la misura risulta economicamente neutra.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le disposizioni in esame sono volte a posticipare il versamento delle rate 2015 e 2016 del corrispettivo della concessione, da parte della società Strade dei Parchi ad ANAS, alle annualità 2029, 2030 e 2031. Il mancato versamento di tale corrispettivo – pur tenendo conto della pendenza di un ricorso giudiziario, come indicato dalla RT - appare suscettibile di incidere sulle somme attese quali entrate dell'ANAS, soggetto che, in base all'ultimo elenco pubblicato dall'ISTAT, risulta compreso nell'ambito delle amministrazioni pubbliche ai fini dei conti di rilievo europeo. Pur considerando che l'articolo 49 del decreto legge in esame autorizza il trasferimento a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. delle azioni di ANAS S.p.A. mediante aumento di capitale di Ferrovie, andrebbero comunque escluse conseguenze delle disposizioni ai fini dei conti pubblici. Ciò in considerazione del fatto che le quote annuali del corrispettivo annuo dovute dal concessionario slittano ad esercizi successivi al 2028.

### **Emendamento 57.31**

#### **Interventi Piano nazionale industria 4.0**

**L'emendamento** dispone che, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 115 della legge n. 232/2016, nell'ambito del Piano nazionale Industria 4.0, può essere disposta l'ulteriore spesa di 10 milioni nell'anno 2018 e 20 milioni nell'anno 2019 nei limiti in cui dette somme si rendano disponibili nell'ambito delle risorse rivenienti dall'articolo 1, comma 851 della legge n. 296 del 2006 (relative ai diritti sui brevetti).

**La relazione tecnica** afferma che le risorse saranno assegnate in bilancio previo accertamento all'entrata delle somme rivenienti dall'articolo 1, comma 851 della legge n. 296 del 2006.

**Al riguardo** non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che sia garantito l'allineamento temporale e la coerenza in termini di sviluppo per cassa tra le somme rivenienti dall'articolo 1, comma 851 della legge n. 296 del 2006 e le relative spese, autorizzate dalla norma in esame nei limiti di 10 milioni nell'anno 2018 e 20 milioni nell'anno 2019.

### **Emendamento 57.32**

#### **Durata regime agevolativo *start up* innovative**

**L'emendamento** modifica l'articolo 31, comma 4 del DL n. 179 del 2012, in materia di *start-up* innovative, specificando che qualora la *start-up* innovativa perda uno dei requisiti previsti prima della scadenza dei cinque anni (in luogo di quattro anni) dalla data di costituzione cessa l'applicazione della disciplina prevista per tali soggetti dal DL n. 179 del 2012.

**La relazione tecnica** afferma che la proposta emendativa in esame è volta a eliminare dubbi circa la corretta applicabilità del limite temporale del regime agevolativo per le *start-up* innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del D.L. n.179/2012.

In particolare, l'emendamento prevede l'aggiornamento degli articoli della Sezione IX del predetto D.L. n. 179/2012, nei quali permane il riferimento al precedente termine di quattro anni, adeguandone il testo all'effettiva durata di cinque anni (in coerenza con quanto disposto dal comma 11-ter dell'articolo del D.L. n. 3/2015 nonché dal comma 3 dell'articolo 57 del D.L. n. 50/2017).

La RT afferma che, pertanto, non si ascrivono effetti finanziari alla disposizione in esame.

**Al riguardo**, si rileva che, come evidenziato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica riferite alla proposta in esame, l'articolo 4, comma 11-*ter* del DL n. 3 del 2015 ha previsto l'ampliamento del periodo di applicazione della disciplina relativa alle start-up innovative (di cui alla Sezione IX del DL n. 179 del 2012) da quattro a cinque anni dalla data di costituzione. Gli oneri derivanti dall'estensione a cinque anni operata dal citato comma 11-*ter* erano quantificati dal successivo comma 11-*quater*. Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare nel presupposto – su cui appare opportuna una conferma – che gli effetti della modifica in esame rispetto all'ambito applicativo di tutti i benefici esistenti in favore delle *start-up* innovative siano stati considerati in occasione della stima degli effetti finanziari del DL n. 3/2015.

#### **Emendamento 60.068**

#### **Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti**

**Normativa vigente.** L'articolo 1, commi 199-202, della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha disposto l'istituzione del "Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti" con una dotazione annua pari a 10 milioni per il triennio 2016-2018. Ai finanziamenti agevolati possono accedere le piccole e le medie imprese che risultano parti offese in un procedimento penale in corso alla data di entrata in vigore della citata legge di stabilità quindi al 1° gennaio 2016, a carico delle aziende debentriche imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali).

**La proposta emendativa** sopprime il limite temporale previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle domande, consentendo l'accesso al beneficio a tutte le piccole e medie imprese che risultano parti offese in un procedimento penale, in corso alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo.

**La relazione tecnica** afferma che le norme sono dirette ad eliminare il previgente limite temporale per la presentazione delle domande che era fissato in relazione all'assunzione della qualità di parte offesa alla data di entrata in vigore della legge n. 208/2015, ricordando che resta limitata a 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 la dotazione finanziaria complessiva prevista dalla normativa vigente. La RT precisa, inoltre, che potrà essere modificato il decreto ministeriale attuativo per tener conto della nuova platea dei beneficiari sempre nei limiti delle disponibilità del fondo.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare in quanto, pur in presenza di un potenziale incremento della platea delle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati, le prestazioni a carico del Fondo potranno essere concesse nei limiti della dotazione complessiva del Fondo medesimo, pari a 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018.

La relazione illustrativa all'emendamento fa presente che nella prima settimana di apertura dello sportello (a decorrere dal 3 aprile 2017) sono pervenute 16 domande per un importo totale di finanziamenti richiesti pari a 4,13 milioni di euro e altre 10 domande risultano in compilazione sulla piattaforma informatica appositamente predisposta. Se per queste ultime fosse confermata la tendenza registrata per le domande già presentate relativa alla richiesta di un finanziamento medio di circa 250 mila euro, si arriverebbe ad un assorbimento di risorse pari a 6,63 milioni di euro.

#### **Emendamento 60.069**

#### **Disposizioni di semplificazione per progetti denominati *Social Innovation***

**La proposta emendativa** trasferisce, con riferimento ai progetti di innovazione sociale, la proprietà intellettuale, la proprietà dei beni strumentali e delle attrezzature realizzati e acquisiti nell'ambito degli stessi e la relativa gestione e utilizzazione dal MIUR a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione illustrativa chiarisce che lo scopo primario della disposizione è quello di confermare la titolarità dei diritti di proprietà e di possesso in capo a soggetti pubblici per scongiurare eventuali e potenziali rischi di influenza del mercato.

**La relazione tecnica** afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Nulla da osservare** al riguardo per i profili di quantificazione.

#### **Emendamento 60.070**

#### **Procedure assunzionali dell'Amministrazione della giustizia**

**La proposta emendativa**, al fine di assicurare la riduzione dei costi relativamente al numero delle sottocommissioni nonché la celerità di espletamento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 1, commi 2-*bis* e 2-*quater*, del decreto legge n. 117/2016 e all'articolo 1, comma 372 della legge 11 232/2006, stabilisce che a ciascuna delle sottocommissioni, presieduta dal componente più anziano, non può essere assegnato un

numero inferiore a 250 candidati. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Si rammenta che ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del citato D.P.R. 487/1994 il numero dei candidati assegnato a ciascuna sottocommissione deve essere non inferiore a 500.

**La relazione tecnica** chiarisce che l'emendamento in esame è volto a modificare il rapporto tra il numero delle sottocommissioni e il numero dei candidati dei concorsi stabilito all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, prevedendo che a ciascuna sottocommissione, presieduta dal componente più anziano, non può essere assegnato un numero inferiore a 250 candidati (in luogo dei 500 previsti dalla disciplina di riferimento). In tal senso, si intende consentire la possibilità di procedere alla costituzione di sottocommissioni, con la finalità di assicurare la celerità di espletamento delle procedure concorsuali citate in norma. La costituzione di un numero superiore di sottocommissioni, comporta una velocizzazione delle procedure concorsuali, senza che si determinino oneri superiori a quelli attualmente previsti dal momento che l'aumento della spesa per i compensi è compensato dalla riduzione delle spese di missione come evidenziato nei prospetti allegati che recano la stima delle quantificazioni finanziarie.

Per quanto concerne il concorso a 800 posti di assistente giudiziario bandito ai sensi dell'articolo 1, commi 2-*bis* e 2-*quater*, del decreto legge n. 117/2016, ed il concorso a 800 posti di assistente giudiziario bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 372 della legge 11/2006, la relazione tecnica evidenzia i seguenti dati nelle tabelle 1, 2, 5 e 6 allegate:

- Candidati 2.500;
- Sottocommissioni previste a legislazione invariata 5, in base alla norma in esame 10;
- Componenti aggiuntivi 10 (10 erano già previsti in aggiunta ad un unico presidente);
- Indennità fissa per i componenti le sottocommissioni (ridotta del 50 per cento) 83,67 euro;
- Segretari aggiuntivi 5 (5 erano già previsti);
- Indennità fissa per i segretari 133,87 euro;
- Numero dei commissari aggiuntivi provenienti da altre sedi pari a 6 supponendo che la percentuale dei fuori sede sia del 60 per cento;
- Numero di sessioni di 3 giorni per ciascuna commissione 4 in luogo delle 9 previste in precedenza. In ciascuna sessione per ciascun componente fuori sede si ipotizza una spesa di 120 euro per viggi e 500 euro per l'alloggio per due notti.

## Determinazione degli oneri

Indennità dei sottocommissari:

- Vecchio importo = 8 sottocommissari x 83,67 euro = 669,32 euro;
- Nuovo importo = 18 sottocommissari x 83,67 euro = 1.505,97 euro;
- Differenza 836,65 euro di maggiore spesa.

Indennità dei segretari:

- Vecchio importo = 5 segretari x 133,87 euro = 669,35 euro;
- Nuovo importo = 10 segretari x 133,87 euro = 1338,7 euro;
- Differenza 669,35 euro di maggiore spesa.

Viaggi

- Vecchio importo = 11 persone (1 presidente, 2 commissari, 8 sottocommissari) x 60 per cento x 9 sessioni x 120 euro a viaggio = 7.128 euro;
- Nuovo importo = 21 persone (1 presidente, 2 commissari, 18 sottocommissari) x 60 per cento x 4 sessioni x 120 euro a viaggio = 6.048 euro;
- Differenza 1.080 euro di risparmio.

Alloggio

- Vecchio importo = 11 persone (1 presidente, 2 commissari, 8 sottocommissari) x 60 per cento x 9 sessioni x 500 euro di alloggio = 29.700 euro;
- Nuovo importo = 21 persone (1 presidente, 2 commissari, 18 sottocommissari) x 60 per cento x 4 sessioni x 500 euro di alloggio = 6.048 euro;
- Differenza – 4.500 euro di risparmio.

In totale si hanno 4.074 euro di risparmi per ciascuno dei concorsi considerati.

Per quanto riguarda 2 concorsi a 200 posti di funzionario giudiziario la relazione tecnica quantifica risparmi di 4.822 euro per ciascun concorso sulla base dei parametri esposti nelle tabelle 3, 4, 7 e 8. Per maggiori dettagli in merito si rinvia al contenuto della relazione tecnica allegata alla proposta emendativa.

In virtù di quanto sopra esposto la relazione tecnica rileva che le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, la relazione tecnica individua possibili risparmi derivanti dalle disposizioni, peraltro non scontati ai fini dei saldi. Non si hanno pertanto osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.